

# ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA "Bottegavaga"

L'anno 2017 il giorno 21 del mese di MARZO tra i sottoscritti:


- TONINATO ALBERTA, nata Venezia il 11/12/1970 e residente a Venezia Cannaregio 5253 c.f. TNNLRT70T51L736L
- CARPENEDO VANNI, nato a Treviso il 11/04/1967 e residente a Venezia, Cannaregio 5253, c.f. CRPVNN67D11L407Q
- POZZA LUIGI, nato a Dolo (VE) il 12/05/1977 e residente a Mirano (VE), Via Barche 53, c.f. PZZLGU77E12D325F


si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) È costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata: "BOTTEGAVAGA". La sede dell'associazione è stabilita in Venezia, Cannaregio 5253.
- 2) Lo scopo dell'associazione è quello dettagliatamente indicato nell'art. 2 dello statuto allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) L'associazione è retta da uno statuto composto da 17 articoli e allegato al presente atto di costituzione.
- 4) Le persone sopra descritte costituiscono il primo nucleo di soci, denominati soci fondatori, i quali, riuniti in assemblea, eleggono gli organi dell'associazione per i primi 5 anni. Il Consiglio Direttivo viene formato da numero 3 soci, nelle persone dei signori: Toninato Alberta, Carpenedo Vanni e Pozza Luigi. I consiglieri nominati eleggono alla carica di Presidente il sig. Carpenedo Vanni, alla carica di Vice Presidente la sig.ra Toninato Alberta, alla carica di Segretario/Tesoriere il sig. Pozza Luigi. Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.
- 5) Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, viene autorizzato a impegnare in tutti gli atti e operazioni il nome dell'associazione qui costituita.
- 6) Il primo esercizio termina il 31/08/2017
- 7) Per il primo esercizio e fino a nuove determinazioni, la quota sociale è fissata in euro 5.
- 8) Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi, 21/03/2017.

Letto, confermato e sottoscritto in Venezia, il 21/03/2017

Toninato Alberta ..... 

Carpenedo Vanni ..... 

Pozza Luigi ..... 



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA  
UFFICIO TERRITORIALE DI VENEZIA 1  
SERIE ATTI PRIVATI

Reg. il 22 MAR 2017 al N. 523

Liquidati Euro 200 €  
IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO\*  
Adriano TREVISAN

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale Massimo Esposito



# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ENTE NON COMMERCIALE SENZA FINI DI LUCRO DENOMINATA "BOTTEGAVAGA"

## ART.1 DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e della Legge 07/12/2000 n° 383, l'Associazione Culturale denominata: "BOTTEGAVAGA".

L'Associazione ha carattere volontario, non ha fini di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. I soci sono tenuti a partecipare attivamente alla vita associativa mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art.15 del presente statuto.

L'Associazione ha sede legale in Venezia, Cannaregio 5253.

L'Organo amministrativo potrà inoltre istituire sedi secondarie o filiali ove esercitare l'attività. L'indirizzo della sede potrà essere cambiato dall'assemblea ordinaria degli associati senza che questo costituisca modifica statutaria.

E' amministrativamente indipendente, è apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro, la sua durata è illimitata e, connessa al perpetuarsi dello scopo.

## ART.2 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli scopi dell'associazione sono:

1. promuovere il teatro e tutte le attività volte allo sviluppo della creatività ed espressione dell'individuo e al suo benessere fisico nonché organizzare spettacoli e manifestazioni di carattere artistico e culturale che valorizzino il patrimonio storico culturale della città di Venezia o di altri luoghi geografici;
2. contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
3. avanzare proposte agli enti pubblici-privati partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per un'adeguata formazione culturale sul territorio;
4. organizzare iniziative di carattere culturale, artistico e sportivo, per poter soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di ricreazione dei soci;
5. sviluppare la promozione, produzione e distribuzione di spettacoli di teatrali, di danza e musicali, audiovisivi, programmi radio televisivi e quant'altro affine, dando vita anche alle pubblicazioni editoriali connesse a tali attività;
6. realizzare ricerche, studi, corsi di formazione e convegni sulla cultura teatrale e della danza, nonché la pubblicazione dei risultati di tali iniziative;
7. collaborare con altri circoli e/o associazioni culturali avente analoghe finalità;
8. promuovere scambi culturali con enti regionali, nazionali, esteri ed internazionali. L'associazione può altresì promuovere e gestire attività culturali e ricreative, anche mediante la gestione di locali siano essi di pubblico spettacolo, oppure negozi, gallerie d'arte che le siano affidati da privati o da pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende e società di ogni genere, nonché intraprendere qualsiasi attività che sia ritenuta utile e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale e promuoverne la diffusione con qualsiasi mezzo sia ritenuto opportuno;
9. gestire uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri soci per la somministrazione di alimenti e bevande che diventi punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale;

10. porre in essere attività di natura oggettivamente commerciale ma in diretta realizzazione degli scopi istituzionali, in via complementare, in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli Enti non commerciali.

L'Associazione per le sue caratteristiche e la sua natura autonoma ed unitaria non può essere struttura di alcuna organizzazione, né contrarre vincoli affiliativi se non con altre associazioni che abbiano stesse affinità.

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità politiche e lucrative.

### **ART.3**

#### **SOCI**

Sono soci dell'Associazione "BOTTEGAVA", ente non commerciale senza fini di lucro, tutti coloro che, all'atto dell'accoglimento della domanda, aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando anticipatamente la quota associativa. La qualifica di associato è personale non trasmissibile per nessun motivo e titolo. La durata della qualifica di associato è annuale, dal 1° settembre al 31 Agosto di ogni anno.

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta scritta. Per i minorenni è necessaria l'approvazione esplicita e scritta di almeno un genitore.

Sono istituite quattro categorie di soci: soci fondatori, ordinari, sostenitori e basi associative affiliate.

Sono Soci Fondatori tutti coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono soci ordinari tutti coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo e che abbiano versato la quota associativa annuale il cui importo è stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che volendo dare un aiuto all'Associazione per il perseguimento degli scopi sociali versano una quota annuale superiore alla quota ordinaria.

All'Associazione possono inoltre aderire altre basi associative senza fini di lucro o associazioni di tipologia affine, mediante affiliazione da rinnovarsi annualmente. Queste possono affiliarsi purché accettino il presente statuto.

L'appartenenza ad una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente statuto attribuisce:

- a) il diritto a partecipare a ogni attività associativa;
- b) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale;
- c) il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo, e da ogni altra deliberazione prevista dall'assemblea dei soci.

Il tutto senza limitazione alcuna.

La partecipazione alla vita associativa non può essere limitata a periodi specifici o a vantaggio di alcune categorie di soci rispetto ad altre.

I versamenti a qualsiasi titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. La quota, o contributo associativo, non è mai rivalutabile, e non può essere trasmessa a terzi se non per causa di morte.

### **ART.4**

#### **CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

- a) per dimissioni. Il Consiglio direttivo può pretendere dal socio dimissionario di concludere gli eventuali impegni presi con l'associazione stessa nel caso le dimissioni dovessero arrecare danno alla attività associativa.
- b) per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) per inosservanza del presente Statuto;
- d) per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa;
- e) per radiazione;
- f) per decesso.

### **ART.5**

#### **GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente
- il Consiglio Direttivo

- l'Assemblea
- il Tesoriere

Tutte le suddette cariche si intendono onorifiche e non danno quindi luogo a compenso alcuno, salvo il rimborso delle spese necessarie sostenute nello svolgimento del mandato.

I membri degli organi sociali restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

#### **ART.6 IL PRESIDENTE**

- Il Presidente del consiglio direttivo è anche Presidente dell'Associazione;
- Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale stessa di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario;
- Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni;
- Convoca e presiede il consiglio direttivo;
- Cura l'attuazione dei mandati del consiglio direttivo;
- Firma tutte le disposizioni riguardanti incasso e pagamento di somme;
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso;
- Il Presidente potrà delegare una terza persona a rappresentarlo per l'ordinaria amministrazione.

#### **ART.7 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da consiglieri eletti tra i soci che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione; i consiglieri durano in carica cinque anni salvo decadenza deliberata da un'assemblea straordinaria appositamente convocata.

I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e fissa la responsabilità di tutti i consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il perseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente e straordinariamente ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda la maggioranza dei consiglieri.

In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) formula i programmi di attività sociali previsti dallo statuto
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- c) redige il bilancio economico e finanziario, entro il mese di dicembre, relativo all'attività svolta nell'anno precedente
- d) formula i progetti per l'impiego del residuo di bilancio da sottoporre all'assemblea
- e) stipula gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali
- f) redige il regolamento interno
- g) è facoltà del Consiglio Direttivo deliberare il trasferimento della sede in altro luogo
- h) delibera su eventuali rimborsi spese da assegnare
- i) può deliberare compensi ai soci che prestano la propria opera attiva a favore dell'associazione e delle sue attività.

Ordinariamente le votazioni del consiglio direttivo vengono effettuate per alzata di mano. La votazione è segreta quando trattasi di persone o venga richiesta da almeno due terzi dei componenti il consiglio stesso.

Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro o commissioni artistiche, da esso nominate, anche formate da persone estranee al consiglio medesimo. I responsabili delle commissioni possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

#### **ART.8 ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei soci è composta dai soci e dai rappresentanti dei soggetti affiliati i quali hanno diritto al voto. Il voto viene espresso per alzata di mano. Hanno diritto a partecipare all'assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto, tutti con il medesimo diritto di voto, oltre a tutti i membri degli organi associativi, i quali, se non sono soci, non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni adottate in conformità al presente statuto ed a maggioranza dei voti, sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) nomina i membri del consiglio direttivo
- b) approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività, di interventi straordinari sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale
- d) decide sulle eventuali irregolarità riscontrate.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando vi siano presenti o rappresentati il 50% dei soci e delibera a maggioranza. Sono ammesse le deleghe fino ad un massimo di cinque per ogni socio presente. Nell'avviso di convocazione può essere fissata una seconda convocazione, anche per lo stesso giorno; la seconda convocazione si ritiene regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei presenti sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati in prima convocazione.

Ordinariamente le votazioni dell'assemblea vengono effettuate per alzata di mano. La votazione è segreta quando trattasi di persone o venga richiesta da almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da esporsi presso la sede sociale almeno una settimana prima della data fissata, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritenga idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo. Con le stesse modalità deve inoltre essere garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i Bilanci ed i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto. L'Assemblea Straordinaria si considera regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci presenti o rappresentati. L'Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati dalla prima convocazione e si ritiene regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati

L'Assemblea è presieduta dal presidente o per esso dal vicepresidente assistiti dal segretario o da un facente funzioni dello stesso.

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è convocata dal consiglio direttivo di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno due quinti dei soci.

#### **ART.9**

##### **IL TESORIERE**

Il Tesoriere, eletto tra i soci, è depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'associazione. Egli tiene la cassa e l'elenco aggiornato dei soci, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.

#### **ART.10**

##### **PATRIMONIO E BILANCIO**

Il Patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative ordinarie e straordinarie
- b) eventuali contributi pubblici
- c) proventi delle manifestazioni e della gestione dell'associazione
- d) donazioni e lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici, italiani o stranieri, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'associazione
- e) beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione
- f) avanzi derivanti dai risultati di gestione.

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge.

#### **ART.11 BILANCIO**

Il consiglio direttivo deve sottoporre all'assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno il Bilancio consuntivo della gestione economica e finanziaria dell'anno precedente corredato da tutti i documenti giustificativi. La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

#### **ART.12 ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

#### **ART.13 LIBRI SOCIALI**

Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri seguenti libri associativi:

- libro degli associati;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- libro di cassa.

#### **ART.14 OSSERVANZA DELLO STATUTO**

Chiunque non osservi lo Statuto, l'eventuale Regolamento Interno o le disposizioni del Consiglio Direttivo, si rende responsabile di infrazione disciplinare e potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art.3 relativamente alla perdita della qualifica di socio.

#### **ART. 15 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti. Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo, procederanno alla liquidazione dell'associazione con le modalità di seguito indicate. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge n.662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dai soci e contabilizzate nell'apposito libro di cassa.

#### **ART.16**

Le vertenze eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transazione, a mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti e il terzo dai due così eletti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Venezia. Il ricorso alla procedura arbitrale verrà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandato con ricevuta di ritorno all'altra parte, contenente la nomina dell'arbitro, sottoscritta per accettazione da questi. Nei quindici giorni successivi alla data del timbro postale della ricevuta e sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro il quale, come il precedente, dovrà apporre in calce all'avviso la propria firma per accettazione. In difetto la nomina sarà di competenza del Presidente del Tribunale di Venezia su semplice istanza di parte. Nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, presidente del Collegio. Difettando l'accordo, la nomina verrà deferita a cura di una delle parti o di uno dei due arbitri, al Presidente del Tribunale di Venezia. Il lodo dovrà essere ammesso entro sessanta giorni dall'accettazione del terzo arbitro. Quest'ultimo avrà più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura. Ogni decisione anche istruttoria verrà presa fra gli arbitri a maggioranza.

#### **ART.17**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Venezia, il 21/03/2017

Toninato Alberta ..... *Alberto Toninato*  
Carpenedo Vanni ..... *Vanni Carpenedo*  
Pozza Luigi ..... *Luigi Pozza*

